

**Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 27/05/2025) 23/08/2025, n. 23789***DIVORZIO › Assegnazione di quota dei redditi di lavoro**DIVORZIO › Assegno di divorzio***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

nel ricorso n. 13563/2024 R.G.

promosso da

A.A., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro di Maio in virtù di procura speciale in atti;

- ricorrente -

**contro**

B.B.;

intimato

avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 729/2024, pubblicato il 22/04/2024;

udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 12/06/2021, B.B. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 415/2013 ed, in particolare, la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico nell'importo mensile di Euro 400,00, deducendo il peggioramento della propria condizione economica a seguito del sopravvenuto pensionamento, in data 30/11/2020 e il contestuale miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge che, nel frattempo, aveva ottenuto un incremento retributivo (essendo stata inquadrata come quadro), nonché aveva ricevuto diversi immobili in eredità.

A.A. si è costituita contestando il fondamento del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto e, in via

riconvenzionale, ha chiesto la condanna di B.B. a corrisponderle il 40% dell'indennità di fine rapporto e degli altri emolumenti comunque derivanti dalla cessazione del rapporto lavorativo dell'ex coniuge, con riferimento agli anni in cui tale rapporto lavorativo era coinciso con il matrimonio tra le parti.

Con decreto del 28/02/2022, il Tribunale, in via provvisoria, ha revocato l'assegno divorzile in favore di A.A. e ha rimesso la causa sul ruolo per ulteriori approfondimenti istruttori relativi alla domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata.

Con successivo decreto depositato il 28/12/2022, il Tribunale, confermata la revoca dell'assegno divorzile, ha condannato il ricorrente a corrispondere all'ex coniuge, ai sensi dell'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#), l'importo di Euro 20.637,62, a titolo di quota del TFR e l'ulteriore importo di Euro 52.391,98, a titolo di quanto accantonato e confluito in un fondo di previdenza complementare, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

Con ricorso depositato il 07/01/2023, B.B. ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale, deducendo l'avvenuta illegittima inclusione dei conferimenti confluiti nel Fondo di pensione complementare ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#), nonché l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla propria domanda - formulata in data 18/06/2022, a seguito del decreto non definitivo del 28/02/2022- di compensare l'importo indebitamente già versato all'ex coniuge a titolo di assegno divorzile dalla data dell'introduzione del giudizio al mese di marzo 2022 (pari ad Euro 4.455,00), con quanto ancora dovute ai sensi dello stesso art. 12 bis cit.

In data 04/01/2024, si è costituita A.A., contestando il fondamento del reclamo e concludendo per il relativo rigetto.

Il reclamante ha formulato separata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, successivamente rinunciata.

Il Procuratore Generale, in data 16/04/2024, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti interessi di soggetti minorenni nel presente procedimento.

Con il decreto in questa sede impugnato, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente il reclamo, ritenendo non spettante alla ex moglie la quota computata ai sensi dell'[art. 12 bis L. n. 898 del 1970](#) sulla parte di TFR accantonata e confluita nel Fondo di previdenza complementare del B.B.

La Corte d'Appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite del 2024 ([Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024](#)), che ha escluso la possibilità di includere nell'indennità prevista dall'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#) l'eventuale incentivo all'esodo percepito dal lavoratore, precisando che in tale prestazione è riconoscibile "un elemento assistenziale, specificamente operante nei confronti del consorte economicamente più debole, e un elemento compensativo, ravvisabile nel collegamento tra la partecipazione all'indennità di fine rapporto e il contributo personale ed economico offerto da ognuno dei coniugi alla formazione del patrimonio di ciascuno e alla formazione del patrimonio di entrambi. Tale contributo spiegherebbe in particolare, l'aspettativa maturata nei confronti degli accantonamenti e delle trattenute obbligatorie operate sulla retribuzione durante il matrimonio e successivamente percepite, sotto forma di indennità di fine rapporto, dal coniuge il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare.... In definitiva, la ratio dell'[art. 12 bis](#) della [L. n. 898 del 1970](#) debba individuarsi nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune".

La Corte d'Appello ha evidenziato che le Sezioni Unite hanno, quindi, condivisibilmente sostenuto che "appare pienamente giustificato tener conto anche di quella porzione reddituale maturata nel corso del

rapporto e accantonata periodicamente per divenire esigibile al momento della cessazione dello stesso, giacché essa pure integra un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che ha sopportato il detto sacrificio.

Ove quella retribuzione differita restasse a totale beneficio del soggetto cui è erogata, il rischio di uno sbilanciamento ingiustificato tra le posizioni patrimoniali dei coniugi si riproporrebbe proprio con riguardo all'incremento reddituale in questione, il quale è maturato in costanza del matrimonio ed è divenuto esigibile solo dopo lo scioglimento di esso.

Ebbene, il legislatore pone rimedio a tale inconveniente, riconoscendo al consorte che ha diritto all'assegno di divorzio la spettanza di una quota fissa dell'indennità consistente nella nominata retribuzione differita; ed è significativo, in proposito, che tale quota incida sull'indennità totale limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".

In conclusione, la Corte d'Appello ha rilevato che le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'art. 12 bis "si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro.... Al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno tra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12 bis cit. non è nemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione - fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge - all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro.... Vi esulano, invece, le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa..., le quali hanno ad oggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuro, mentre l'indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore".

La Corte d'Appello ha, poi, ritenuto che, in ordine alla specifica natura dei contributi confluiti nei fondi di pensione complementare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ulteriormente chiarito che "In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare" (Cass., Sez. L., Sentenza n. 18477 del 28/06/2023).

Da tale principio, la Corte d'Appello ha ricavato che quanto accantonato in favore di B.B. per confluire nel Fondo di previdenza complementare, proprio per la natura previdenziale del credito del lavoratore, non può costituire oggetto dell'indennità di cui all'art. 12 bis cit.

Avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.

L'intimato non si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli [artt. 132](#), n. 4 e 118, disp. att. c.p.c. in relazione all'[art. 360](#), comma 1, n. 4, c.p.c., per essersi la Corte d'Appello limitata a riportare a m p i e parti della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ([Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024](#)), dichiarandole condivisibili, senza esplicitare, neppure sinteticamente, il percorso argomentativo e il procedimento logico seguito rendendo impossibile individuare la ratio decidendi con specifico riferimento alla fattispecie concreta esaminata.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#) in relazione all'[art. 360](#), comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello ristretto la

portata e l'applicabilità dell'[art. 12 bis L. n. 898 del 1970](#) non riconoscendo che la norma si applica anche alla quota di TFR confluita nel fondo pensione complementare, violando pertanto la ratio della norma ben chiarita dalla sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata ([Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024](#)), secondo la quale la ratio dell'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#) debba individuarsi nel "fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune", aggiungendo che, nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a una quota del TFR con riguardo a quelle somme che risultino essere versate in un fondo pensione, si legittimerebbe uno strumento di elusione dell'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#) che vanificherebbe sostanzialmente il disposto e la ratio della norma.

Nella direzione di non concretare tale iniquità, secondo la ricorrente, deve essere letta la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, la quale ha chiarito che la disciplina dell'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#) si applica non solo al trattamento di cui all'[art. 2120 c.c.](#) ma anche alle attribuzioni che si correlino all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge. In tale ottica, secondo la parte, una volta affermato che l'indennità ex [art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#) va oltre il disposto dell'[art. 2120 c.c.](#), perde fondamento tutta quella giurisprudenza di merito, che ha sostenuto l'impossibilità di far rientrare le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare nell'ambito di applicazione dell'[art. 12-bis L. n. 898 del 1970](#), perché non sono computabili ai fini del TFR.

In altri termini, per il ricorrente, se l'indennità prevista dall'[art. 12 bis L. 898 del 1970](#) non è sovrapponibile al TFR ex [art. 2120 c.c.](#), per conseguenza logica la quota del TFR versata al fondo pensione, e correlata all'attività lavorativa dell'ex coniuge, ben può essere computata ai fini della determinazione dell'indennità - ovviamente sussistendo gli altri presupposti previsti dalla norma (titolarità assegno divorzile assenza di nuove nozze).

Sul punto, la ricorrente ha ritenuto censurabile quanto affermato nel decreto impugnato ove si sostiene, senza peraltro alcun approfondimento, la natura previdenziale dell'accantonamento solo sulla scorta del richiamo ad una sentenza della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, per nulla pertinente alla fattispecie in quanto attinente alla materia fallimentare (fallimento del datore di lavoro e insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e non versate al fondo pensione), mentre invece, in modo del tutto conferente, si è espressa un'altra ordinanza della stessa Corte ([Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12882 del 22/05/2017](#)), la quale, anticipando alcuni principi ripresi poi nella sentenza delle Sezioni Unite sopra menzionate, ha riconosciuto che il diritto all'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto, percepita dall'altro coniuge, in favore del coniuge divorziato possa essere esteso anche agli ulteriori emolumenti che siano comunque correlati all'attività lavorativa dell'ex coniuge, svolta nel corso del rapporto, indipendentemente dal fatto che siano stati fatti confluire su un fondo pensione.

2. Il secondo motivo di ricorso pone questioni decisive, interferenti ma che non esauriscono quelle già sottoposte all'esame di questa Sezione in un altro giudizio (n. 03496/2024 R.G.), in relazione al quale è stata fissata udienza pubblica per la loro discussione, sicché occorre attendere l'esito di tale decisione e invitare le parti del presente procedimento, nel rispetto del contraddittorio, a prendere posizione sullo stesso, rinviando a tal fine la causa a nuovo ruolo.

3. In caso di diffusione della presente ordinanza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

**P.Q.M.**

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

**Conclusione**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.